II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2000

relativa alla sorveglianza epidemiologica della febbre catarrale degli ovini in Grecia e a certe misure destinate ad impedire la diffusione della malattia

[notificata con il numero C(2000) 1143]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(2000/350/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno [1], modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE [2], in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [3], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [4], in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) Nel 1999 si sono manifestati focolai di febbre catarrale degli ovini su una certa parte del territorio greco.

(2) La febbre catarrale degli ovini è inclusa nell'elenco A dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) e la sua diffusione costituisce un grave pericolo per la Comunità e potrebbe avere ripercussioni sul piano degli scambi commerciali internazionali.

(3) È necessario istituire un sistema di allarme per tenere sotto controllo, dopo una stagione fredda, l'eventuale inizio di un nuovo ciclo della malattia nell'anno 2000 nelle regioni in cui nel 1999 era stata accertata la circolazione del virus.

(4) È necessario mantenere in vigore le limitazioni dei movimenti degli animali al fine di impedire la circolazione di animali viremici.

(5) La zona contaminata può essere divisa, sulla base dei dati epidemiologici disponibili sull'evoluzione della malattia durante l'anno 1999, in una zona a basso rischio e una zona ad alto rischio.

(6) Durante l'inverno devono essere attuate misure antivettore nei luoghi in cui può persistere la trasmissione del virus.

(7) Dal 19 novembre 1999 la Grecia ha adottato misure nazionali (decisione ministeriale n. 398171, modificata dalla decisione ministeriale n. 331765) che vietano l'invio in altri Stati membri e l'esportazione in paesi terzi da tutto il suo territorio di animali, sperma, ovuli ed embrioni di specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini (tutti i ruminanti). Le autorità greche si sono impegnate a non modificare tali misure senza previa consultazione e accordo della Commissione e degli Stati membri nel quadro del comitato veterinario permanente.

(8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:

— «zone a basso rischio» designa le prefetture in cui durante l'anno 1999

  — i dati disponibili permettono di concludere che era in circolazione il virus della febbre catarrale degli ovini,

  — non è stato catturato il Culicoides imicola,

  — la malattia ha avuto carattere sporadico;

[1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.
[2] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.
[3] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.
[4] GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31.

— «zone ad alto rischio», designa le prefetture in cui durante l'anno 1999

  — è stato catturato il Culicoides imicola,

  — la malattia ha avuto carattere epidemico.

2. Per rispettare la coerenza epidemiologica si possono aggiungere altre prefetture all'una o all'altra delle zone citate, in funzione di elementi geografici e ecologici, anche quando non sono soddisfatti tutti i criteri.

3. Le prefetture incluse nella zona a basso rischio sono elencate nell'allegato I.

4. Le prefetture incluse nella zona ad alto rischio sono elencate nell'allegato II.

Articolo 2

1. Entro il 1º giugno 2000 la Grecia istituisce un sistema di sorveglianza epidemiologica della febbre catarrale degli ovini in ciascuna delle prefetture elencate negli allegati I e II ed escluse dal campo di applicazione della decisione 2000/71/CE [1], organizzando il controllo a posteriori di 50 bovini di riferimento nelle località più esposte al rischio di nuove insorgenze della malattia ed istituendo almeno una trappola luminosa in una di tali località, vicino a quella che potrebbe essere considerata come una zona idonea alla riproduzione dei vettori.

2. La Grecia trasmette alla Commissione, entro il 1º giugno 2000, una mappa delle località scelte per collocarvi gli animali di riferimento e le trappole.

3. Gli animali di riferimento sono sottoposti ad un test ogni quindici giorni e gli eventuali casi di sieroconversione sono immediatamente notificati alla Commissione e agli Stati membri.

4. Qualora non siano disponibili bovini in località idonee, vengono utilizzati come animali di riferimento le pecore o le capre.

Articolo 3

1. La Grecia vieta l'invio di animali, sperma, ovuli ed embrioni di specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini dalle prefetture elencate negli allegati I e II al resto del territorio greco.

2. La Grecia vieta l'invio di animali, sperma, uova e embrioni di specie suscettibili alla febbre catarrale degli ovini dalle prefetture elencate nell'allegato II alle prefetture elencate nell'allegato I.

3. In deroga, nel caso degli animali destinati alla macellazione l'autorità competente greca può autorizzare i movimenti vietati ai paragrafi 1 e 2 alle seguenti condizioni:

— gli animali devono essere trasportati, in veicoli sigillati dall'autorità competente, direttamente al macello a scopo di immediata macellazione, sotto controllo ufficiale,

— l'autorità competente responsabile del macello dev'essere informata dell'intenzione di inviare gli animali al macello stesso e deve notificare il loro arrivo all'autorità competente che ha effettuato l'invio,

— prima del trasporto gli animali devono essere stati sottoposti a trattamento esterno con insetticida per impedire attacchi di vettori prima della macellazione,

— gli animali devono essere protetti dagli attacchi dei vettori dall'arrivo nel macello fino al momento della macellazione,

— gli animali non devono mostrare segni di febbre catarrale degli ovini il giorno del trasporto.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano quando la vigilanza e il controllo effettuati per almeno 90 giorni non hanno evidenziato alcun segno di trasmissione della febbre catarrale degli ovini o attività di vettori nella prefettura d'origine.

Articolo 4

La Grecia chiede l'autorizzazione per l'ingresso di pecore delle prefetture elencate negli allegati I e II; questa viene rilasciata dall'autorità competente locale a condizioni che assicurino la rintracciabilità degli animali.

In caso di macellazione dovuta alla febbre catarrale degli ovini non è dovuto alcun compenso ai proprietari degli animali nel quadro della decisione 90/424/CEE.

Articolo 5

Nel corso dell'anno 2000 la Grecia applica le limitazioni ai movimenti di cui agli articoli 3 e 4 alle nuove prefetture che soddisfino le condizioni dell'articolo 1 per l'inserimento negli elenchi dell'allegato I o II.

Gli allegati sono sottoposti a revisione ogni due mesi.

Articolo 6

Le autorità greche possono introdurre ulteriori misure, oltre a quelle di cui alla presente decisione, qualora esse siano ritenute necessarie per la lotta contro la malattia. La Grecia comunica immediatamente tali misure alla Commissione e agli Stati membri. Esse sono esaminate nel quadro del comitato veterinario permamente.

Articolo 7

Prima della fine del periodo di bassa attività del vettore la Grecia istituisce un programma antivettore mediante irrorazione con insetticida di luoghi idonei alla riproduzione situati in località in cui l'attività del vettore può essere persistita durante l'inverno.

Articolo 8

Per la sorveglianza epidemiologica e la lotta alla febbre catarrale degli ovini in Grecia, il contributo finanziario della Comunità al costo delle misure attuate nell'anno 2000 sarà, fino ad un massimo di 110 000 EUR:

— pari al 50 % dei costi sostenuti dalla Grecia per l'analisi sierologica degli animali di riferimento istituita conformemente all'articolo 2,

[1] GU L 24 del 29.1.2000, pag. 53.

— pari al 50 % dei costi sostenuti dalla Grecia, fino ad un massimale di 10 000 EUR, per l'avvio dell'indagine entomologica a norma dell'articolo 2,
— pari al 50 % dei costi sostenuti della Grecia per l'acquisto di insetticidi e attrezzature per l'irrorazione nel quadro della campagna antivettore prevista dall'articolo 7.

Articolo 9

Il contributo finanziario della Comunità è concesso su presentazione di documenti giustificativi.

I documenti giustificativi di cui al paragrafo 1 comprendono una lista delle spese (IVA esclusa), con una descrizione delle misure adottate e la data del pagamento.

Articolo 10

Le domande di pagamento, unitamente ai documenti giustificativi di cui all'articolo 9, sono presentate alla Commissione entro il 1º aprile 2001.

Articolo 11

1. La Commissione può effettuare controlli saltuari in collaborazione con le autorità nazionali competenti per verificare che le misure oggetto d'aiuto siano state attuate e le spese effettivamente sostenute.

La Commissione informa gli Stati membri circa l'esito di tali controlli.

2. Si applicano mutatis mutandis gli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio.

Articolo 12

La presente decisione è d'applicazione fino al 1º febbraio 2001.

Articolo 13

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Zone a basso rischio

Evros, Rodopi, Xanthi, Kavala, Drama, Serres, Thessaloniki.

ALLEGATO II

Zone ad alto rischio

Chalkidiki, Pieria, Larissa, Magnissia, Evia, Lesvos, Dodekanisa, Samos, Chios.